

CONVENZIONE DI SERVIZI E CONDIVISIONE DI LOGHI.

TRA

Il Centro Studi Piero Calamandrei con sede legale in Via G. Porzio n.ro 4 Centro Direzionale Isola C2 (NA) 80143, P.IVA 08539171218 C.F. 90092840637 PEC centrostudicalamandrei@pec.it in nome del suo rapp.te legale pro tempore Raffaele Torrese nato in Napoli il 20.5.1987 C.F.: TRRRFL87E20F839K ed ivi residente alla Via Massimo Stanzione n.ro 15

E

I'ANA.Me.C. Associazione Nazionale Mediatori Civili e Commerciali, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* Avv. Francesca D'Avino, P. IVA/C.F.: 95282970631, corrente in Via Lavinaio, 43 80017 Melito di Napoli (NA) (di seguito per brevità solo ANAMEC);

Premesso che:

- a) **L'Associazione Nazionale Mediatori Civili e Commerciali**, in forma contratta A.Na.Me.C., riunisce i professionisti che si occupano di mediazione civile e commerciale nella tutela della figura professionale del Mediatore e organizza e sostiene attività di studio anche di carattere scientifico sulle questioni pratiche e di diritto inerenti l'attività di mediazione e la figura del mediatore, si occupa dell'organizzazione di convegni e assemblee, nonché del perfezionamento professionale dei mediatori attraverso attività di informazione, scambio, arricchimento e confronto a livello nazionale e internazionale, promuove e sviluppa le forme di ADR (Alternative Dispute Resolution);
- b) Il **Centro Studi Piero Calamandrei** si occupa di formazione professionale e di preparazione per concorsi pubblici ed esami abilitativi.
- c) Il **Centro Studi Piero Calamandrei** intende sviluppare le suddette attività anche attraverso convenzioni con enti pubblici, enti privati e persone fisiche che soddisfino i requisiti qualitativi richiesti.
- d) **A.NA.Me.C.** ha interesse a coltivare i settori di cui sopra sotto il profilo della formazione anche relativa alle ADR.
- e) **Entrambe le parti** hanno, perciò, interesse a sviluppare tale collaborazione a beneficio reciproco.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Premesse - Le premesse sono parte integrante della presente scrittura privata.

Art. 2 Oggetto - La presente convenzione intende sviluppare una collaborazione di durata annuale tra le parti con possibilità di inserire i reciproci loghi e il *redirecting* sui

relativi siti al fine di offrire ai *partners* e referenti di **A.NA.Me.C.** la possibilità di accedere a tutti i servizi ed a tutti i corsi di formazione offerti dal **Centro Studi Piero Calamandrei** o da uno dei suoi partners previa presentazione della tessera associativa o previa presentazione scritta da parte di **A.NA.Me.C.**, con uno sconto del 15% sul prezzo praticato al pubblico.

La presente convenzione intende sviluppare, altresì, una collaborazione di durata annuale tra le parti al fine di eventualmente promuovere, organizzare, realizzare corsi di formazione professionale per mediatori e arbitri, realizzare pubblicazioni in merito, tenere convegni ed eventualmente, ove possibile, *desks* informativi presso enti tecnici e associazioni di categoria, le cui modalità verranno di volta in volta definite tramite accordi caso per caso documentati per iscritto.

Art. 3 Durata - La presente convenzione avrà una durata di un anno a partire dalla sua firma, rinnovabile tacitamente.

In caso contrario la disdetta avverrà 30 giorni prima della scadenza tramite pec e comporterà l'impossibilità reciproca di utilizzo dei loghi rispettivi e del *redirecting* sui relativi siti.

Art. 4 Compensi – La collaborazione è a titolo gratuito servendo quale attività promozionale per entrambe le Parti e a stimolare una maggiore attenzione delle imprese e dei professionisti in relazione alla proprietà intellettuale ed industriale e alle sue prospettive commerciali.

Art. 5 Nullità - La nullità di una singola o più clausole del presente contratto non importa nullità dell'intero contratto ai sensi dell'art. 1419 c.c.

In caso di nullità e/o annullabilità parziale, anche se sopravvenuta, di singole clausole per contrarietà a norme di legge, le Parti si impegnano a mantenere in vigore il presente contratto limitatamente alle clausole di esso non affette da invalidità.

Art. 6 Controversie - Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, o comunque da quest'ultimo occasionata, sarà decisa per il tramite di mediazione.

Art. 7 Disposizioni finali Ogni modifica del presente contratto deve essere effettuata per iscritto. Le modifiche o aggiunte effettuate nel corso di esecuzione del contratto sono valide solo qualora vengano confermate ed espressamente accettate per iscritto da entrambe le Parti.

Eventuali comportamenti tolleranti, anche reiterati, di una delle Parti al mancato rispetto delle obbligazioni derivanti dal presente contratto non saranno costitutivi di alcun diritto a favore dell'altra Parte, né modificativi dei suoi obblighi, né potranno essere interpretati come rinuncia a far valere diritti.

I titoli delle clausole del presente contratto sono indicati unicamente per comodità di riferimento e non potranno in alcun modo inficiare o modificare il contenuto o la portata delle relative disposizioni.